



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 30 settembre 2022 n.139

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 18 della Legge 24 giugno 2022 n.94 e i commi 1 e 2 dell'articolo 18 della Legge 4 febbraio 2010 n.35;

Visto l'articolo 10 del Decreto Delegato 22 giugno 2010 n.114;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.9 adottata nella seduta del 26 settembre 2022;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

MODIFICHE E INTEGRAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 1 *(Finalità)*

1. In attuazione dell'articolo 18 della Legge 24 giugno 2022 n. 94, dei commi 1 e 2 dell'articolo 18 della Legge 4 febbraio 2010 n.35 e dell'articolo 10 del Decreto Delegato 22 giugno 2010 n.114, il presente decreto delegato regola la decadenza delle concessioni in uso dei loculi cimiteriali e dei loculi ossari, nonché le modifiche alla normativa vigente in materia di cremazione, esumazione ed estumulazione di salme, al fine di rendere certa la programmazione degli spazi destinati alla sepoltura e garantire una corretta gestione dei cimiteri.

Art. 2 *(Decadenza delle concessioni in uso di loculi cimiteriali)*

1. Sulla base del principio di gradualità di cui al comma 2 dell'articolo 18 della Legge 4 febbraio 2010 n.35, le concessioni in uso di loculi, stipulate anteriormente al 27 febbraio 2010, data di entrata in vigore della Legge n.35/2010, decadono nei termini seguenti:

- concessioni stipulate precedentemente all'1 gennaio 1960: scadenza il 31/12/2024;
- concessioni stipulate dal 01/01/1960 al 31/12/1969: scadenza il 31/12/2030;
- concessioni stipulate dal 01/01/1970 al 31/12/1979: scadenza il 31/12/2035;
- concessioni stipulate dal 01/01/1980 al 31/12/1989: scadenza il 31/12/2040;
- concessioni stipulate dal 01/01/1990 al 31/12/1999: scadenza il 31/12/2045;
- concessioni stipulate dal 01/01/2000 al 26/02/2010: scadenza il 31/12/2055.

2. Alle superiori scadenze, i loculi vuoti rientrano nell'immediata e piena disponibilità dell'Eccellentissima Camera. Parimenti alle superiori scadenze, rientrano nella piena disponibilità

dell'Eccellentissima Camera i loculi contenenti resti mortali e/o ceneri, dopo che l'Ufficiale di Stato Civile - Dirigente la Polizia Mortuaria avrà adottato tutti i provvedimenti atti a rendere disponibile il loculo o la sepoltura secondo le modalità e prescrizioni contenute nell'articolo 4.

3. Restano disciplinate dagli articoli 2 e 3 della Legge n. 35/2010, così come modificati dagli articoli 8 e 9 del presente decreto delegato, le concessioni di loculi individuali, biloculi e sepolture familiari a tre o più posti, stipulate successivamente al 27 febbraio 2010.

Art. 3

(Decadenza delle concessioni in uso di loculi ossari)

1. Sulla base del principio di gradualità di cui al comma 2 dell'articolo 18 della Legge 4 febbraio 2010 n. 35, le concessioni in uso di loculi ossari, stipulate anteriormente al 27 febbraio 2010, data di entrata in vigore della Legge n.35/2010, decadono nei termini seguenti:

- concessioni stipulate precedentemente all' 1 gennaio 1990: scadenza il 31/12/2024;
- concessioni stipulate dal 01/01/1990 al 31/12/1999: scadenza il 31/12/2030;
- concessioni stipulate dal 01/01/2000 al 26/02/2010: scadenza il 31/12/2035.

2. Alle superiori scadenze, i loculi ossari vuoti rientrano nell'immediata e piena disponibilità dell'Eccellentissima Camera. Parimenti alle superiori scadenze, rientrano nella piena disponibilità dell'Eccellentissima Camera i loculi ossari contenenti resti mortali e/o ceneri, dopo che l'Ufficiale di Stato Civile - Dirigente la Polizia Mortuaria avrà adottato tutti i provvedimenti atti a rendere disponibile il loculo secondo le modalità e prescrizioni contenute nell'articolo 5.

3. Restano disciplinate dagli articoli 2 e 3 della Legge n. 35/2010, così come modificati dagli articoli 8 e 9 del presente decreto delegato, le concessioni di loculi ossari stipulate successivamente al 27 febbraio 2010.

Art. 4

(Modalità di esecuzione delle operazioni straordinarie di cui agli articoli 2 e 3)

1. Entro il mese di settembre dell'anno precedente la scadenza delle concessioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 e al comma 1 dell'articolo 3, l'Ufficiale di Stato Civile - Dirigente la Polizia Mortuaria, predispone l'elenco delle concessioni in scadenza. Tale elenco, composto da nome e cognome del defunto, data di nascita e data del decesso del medesimo, nonché dal cimitero di ultima sepoltura, viene affisso presso l'Ufficio di Stato Civile e presso tutti i Cimiteri della Repubblica; viene inoltre depositato presso tutte le Case di Castello. Ad attestare l'avvenuta affissione fa fede la pubblicazione presso l'Ufficio di Stato Civile. Nel caso in cui, decorso un anno dalla pubblica affissione, né il concessionario o avente titolo né alcun familiare del defunto si sia presentato all'Ufficio, viene affisso avviso di scadenza anche sulla tomba interessata fino alla data di scadenza della concessione. Trascorsi trenta giorni dalla data di affissione dell'avviso sulla tomba interessata viene pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione, in una pagina dedicata, l'elenco di cui sopra contenente nome e cognome del defunto, data di nascita, data del decesso e cimitero di sepoltura.

2. Il concessionario o l'avente titolo della concessione di cui all'articolo 2 del presente decreto delegato, o anche uno solo dei familiari del defunto, ha facoltà di stipulare una concessione di loculo ossario o nicchia cineraria al fine di tumulare i resti mortali o le ceneri risultanti dalle operazioni di cui agli articoli del presente decreto delegato. Il concessionario o l'avente titolo della concessione di cui sopra ha altresì facoltà di stipulare una nuova concessione sullo stesso loculo, qualora permanga occupato da una o più salme non decedute da oltre quarant'anni. La durata della nuova concessione di tali loculi non può superare i quaranta anni dal decesso della salma in essi tumulata; nel caso di più salme tumulate, viene considerato il decesso più recente. I costi di tali nuove concessioni saranno calcolati sulla base degli anni residui decorrenti dalla data del decesso della salma fino alla scadenza della nuova concessione. Qualora le salme siano decedute da oltre 40 anni, alla scadenza si può accedere unicamente a nuova concessione di loculo ossario o di

nicchia cineraria.

3. Il concessionario o l'avente titolo della concessione di cui all'articolo 3 del presente decreto delegato, o anche uno solo dei familiari del defunto, ha facoltà di stipulare una nuova concessione sullo stesso loculo ossario o nicchia cineraria, qualora lo stesso permanga occupato da una o più ceneri di persona non deceduta da oltre vent'anni. La durata della nuova concessione di tale loculo ossario o nicchia cineraria non può superare comunque i venti anni dal decesso della salma le cui ceneri sono in esso tumulate; nel caso di più ceneri tumulate, ai fini del calcolo temporale, viene considerato il decesso più recente. I costi di tali nuove concessioni sono calcolati pertanto sulla base degli anni residui di utilizzo decorrenti dalla data del decesso della salma fino alla scadenza della nuova concessione.

4. L'Ufficiale di Stato Civile - Dirigente la Polizia Mortuaria dispone, previo nulla osta del Dirigente del Dipartimento di Sanità Pubblica e del Dirigente dell'Unità Organizzativa Complessa – Medicina Generale, la cremazione delle salme che risultano non mineralizzate, estumulate sulla base delle scadenze di cui all'articolo 2 comma 1 del presente decreto.

Art. 5

(Deposito di ossa o ceneri nell'ossario comune)

1. I resti mortali o le ceneri di salma risultante deceduta da oltre sessant'anni alla data di scadenza della concessione cimiteriale devono essere rispettivamente deposte e riversate nell'ossario comune salvo che i familiari del defunto ne chiedano, prima della scadenza della concessione, la collocazione in altra sepoltura già nella loro disponibilità o, con riguardo alle ceneri, una diversa destinazione secondo la leggevigente.

Art. 6

(Tumulazioni in cripta Cimitero di Montalbo)

1. Ferma restando la decadenza delle concessioni di loculi cimiteriali e di loculi ossari di cui al comma 1 dell'articolo 2 e al comma 1 dell'articolo 3, le disposizioni contenute negli articoli 4 e 5 non trovano applicazione per le tumulazioni esistenti nella cripta del Cimitero di Montalbo in ragione del carattere monumentale del manufatto.

Art. 7

(Adempimenti di Polizia Mortuaria a seguito di interruzione di gravidanza)

1. Gli adempimenti di Polizia Mortuaria a seguito di interruzione di gravidanza sono disciplinati da apposito Regolamento che coordina le attività in capo all'Ufficiale di Stato Civile - Dirigente la Polizia Mortuaria con quelli di competenza dell'Istituto di Sicurezza Sociale.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 2 della Legge 4 febbraio 2010 n.35)

1. L'articolo 2 della Legge 4 febbraio 2010 n.35 è così modificato:

“Art. 2

(Requisiti delle sepolture e caratteristiche delle concessioni)

1. I loculi individuali, ipogei od epigei, possono essere in colombario a più file e più colonne, o vani distinti parte di tomba, sepolcro o altra tipologia di sepoltura.

2. Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.

3. Ogni nuova fossa per inumazione deve avere le caratteristiche stabilite nell'allegato 2 alla

presente legge. Nella pianificazione cimiteriale l'area minima da destinare a campi comuni di inumazione è pari a quella necessaria a garantire la disponibilità di un numero di fosse superiore alle inumazioni in campo comune dell'ultimo decennio, aumentate del trenta per cento, per tener conto di eventi eccezionali.

4. In ogni loculo, ossario o nicchia cineraria di nuova costruzione devono essere garantite misure di ingombro interne minime individuate nell'allegato 3 alla presente legge.

5. Ogni nuovo loculo verrà autorizzato se il progetto risponde a requisiti tecnico-costruttivi stabiliti nell'allegato 3. I loculi stagni già esistenti possono essere trasformati in areati, purché rispondenti agli specifici requisiti stabiliti nell'allegato 3.

6. Per le inumazioni e le cremazioni, nonché per le tumulazioni nei loculi areati per i quali sono state adottate soluzioni idonee a neutralizzare gli effetti dei gas e raccogliere e neutralizzare i liquidi provenienti dai processi putrefattivi, la cassa metallica è vietata e quella di legno deve possedere le caratteristiche stabilite dall'allegato 4 alla presente legge.

7. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni devono essere racchiusi in duplice cassa, una di legno e l'altra di metallo, aventi le caratteristiche costruttive e di confezionamento previste dall'allegato 4.

8. Le concessioni possono riguardare loculi individuali (loculi, ossari, nicchie per singole urne cinerarie, e similari) o loculi a più posti (biloculi, loculi a tre o più di tre posti, ossari).

9. In ogni loculo individuale è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

10. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di ossa, urne cinerarie.

11. La durata della concessione è pari a:

- a) 60 anni, nel caso di loculi a tre o più di 3 posti feretro;
- b) 40 anni, nel caso di biloculi;
- c) 40 anni per un loculo individuale;
- d) 20 anni, per ossari, nicchie cinerarie.

12. Le tariffe dei manufatti cimiteriali di cui ai commi precedenti sono le seguenti:

- a) sepolture familiari a tre o più posti euro 15.000,00 (quindicimila/00);
- b) biloculi euro 10.000,00 (diecimila/00);
- c) loculo individuale euro 3.000,00 (tremila/00);
- d) loculo ossario euro 700,00 (settecento/00).

Tali tariffe possono essere modificate con delibera del Congresso di Stato su proposta dell'Ufficiale di Stato Civile – Dirigente la Polizia Mortuaria.”.

2. Le modifiche relative alla durata delle concessioni di cui al comma 1 si intendono da applicare a tutte le concessioni stipulate successivamente all'entrata in vigore della Legge 4 febbraio 2010 n.35.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 3 della Legge 4 febbraio 2010 n.35)

1. L'articolo 3 della Legge 4 febbraio 2010 n.35 è così modificato:

“Art. 3

(Concessioni cimiteriali, rinnovo e decadenza)

1. I loculi individuali vengono dati in concessione unicamente al momento del decesso per tumularvi feretri, salvo quanto disposto dai successivi commi.

2. In deroga al principio generale di cui al comma 1, l'Ufficiale di Stato Civile - Dirigente la Polizia Mortuaria può cedere in uso un loculo individuale su richiesta di persona di età superiore ad anni settanta che dimostri di essere a vita sola.

3. È consentito seppellire in un loculo individuale feretri, cassette di ossa, urne cinerarie:
- a) di aventi titolo alla sepoltura, nei limiti del contratto di concessione, secondo l'ordine temporale di decesso;
 - b) nei limiti fisici della capienza.

Salvo non sia esplicitamente previsto dall'atto di concessione, ogni sepoltura si considera familiare e come tale destinata ad accogliere le spoglie mortali degli aventi diritto appartenenti alla famiglia del concessionario fondatore o a lui subentrati per successione ereditaria.

4. Non può essere fatta concessione per sepoltura a persone che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. La concessione non può in alcun modo né a qualsiasi titolo essere oggetto di cessione tra privati. Con la disponibilità del concessionario alla sepoltura "provvisoria" in loculo individuale, si determina la sola occupazione temporanea del posto.

5. L'Ufficiale di Stato Civile – Dirigente la Polizia Mortuaria è delegato alla stipula degli atti di concessione di ogni tipo di sepoltura e riscuote le tariffe fissate dalla presente Legge all'articolo 2 comma 12.

6. È facoltà del concessionario o dell'avente titolo subentrato nella concessione alla morte del primo concessionario, rinunciare alla concessione di sepoltura, purché provveda a renderla libera da feretri, contenitori di salme non mineralizzate, cassette di ossa o urne cinerarie. In tal caso è dovuto un indennizzo per ogni anno di residua concessione pari all'80% della tariffa vigente al momento della domanda di rinuncia alla concessione di sepoltura.

7. Ogni loculo o altra sepoltura la cui concessione si estingua al termine naturale, o che sia rinunciata dal concessionario o di cui sia stata pronunciata revoca o decadenza, ritorna nella piena disponibilità della Ecc.ma Camera e l'Ufficiale di Stato Civile - Dirigente la Polizia Mortuaria può procedere a nuova concessione, dopo aver adottato tutti i provvedimenti atti a rendere disponibile il loculo o la sepoltura.

8. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- b) quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- c) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

9. La pronuncia della decadenza della concessione è dichiarata d'ufficio nei casi di cui alle lettere a) del comma precedente e previa diffida al concessionario o all'avente titolo, in quanto reperibile, per i casi di cui alle lettere b) ed c) del medesimo comma. In caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo del Palazzo Pubblico per la durata di trenta giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quando, tenuto conto degli atti dell'Ufficio di Stato Civile, il concessionario o l'avente titolo non risultino rintracciabili.

10. La decadenza ha effetto dal momento in cui è emanato il provvedimento che la dichiara. Pronunciata la decadenza della concessione si dispone, ove ricorra la circostanza, la cremazione del feretro, lo sversamento delle ceneri in cinerario comune, la collocazione delle ossa in ossario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.”.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 4 della Legge 4 febbraio 2010 n.35)

1. L'articolo 4 della Legge 4 febbraio 2010 n.35 è così modificato:

“Art. 4

(Esumazioni ed estumulazioni)

1. Le estumulazioni di feretri si suddividono in ordinarie e straordinarie. Quelle straordinarie si effettuano su disposizione dell'Autorità Giudiziaria o sulla base di richiesta di avente titolo per far posto a nuova sepoltura, o consentire il trasferimento delle spoglie mortali in altra sepoltura dentro o fuori i cimiteri della Repubblica o ancora per dar luogo a cremazione.

2. Entro il mese di settembre di ogni anno l'Ufficiale di Stato Civile - Dirigente la Polizia

Mortuaria cura la stesura dell'elenco delle concessioni temporanee che scadono nell'anno successivo. Tale elenco, composto da nome e cognome del defunto, data di nascita e data del decesso del medesimo, nonché dal cimitero di ultima sepoltura, viene affisso presso l'Ufficio di Stato Civile e presso tutti i Cimiteri della Repubblica; viene inoltre depositato presso tutte le Case di Castello. Ad attestare l'avvenuta affissione fa fede la pubblicazione presso l'Ufficio di Stato Civile. Nel caso in cui, decorso un anno dalla pubblica affissione, né il concessionario o avente titolo né alcun familiare del defunto si sia presentato all'Ufficio, viene affisso avviso di scadenza anche sulla tomba interessata fino alla data di scadenza della concessione. Trascorsi trenta giorni dalla data di affissione della scadenza sulla tomba interessata viene pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione, in una pagina dedicata, l'elenco di cui sopra contenente nome e cognome del defunto, data di nascita, data del decesso e cimitero di sepoltura. Qualora non intervengano disposizioni da parte degli aventi titolo, si procede nei modi stabiliti dall'articolo 3, comma 7.

3. Le estumulazioni ordinarie si possono effettuare in ogni tempo dell'anno e i feretri vengono estumulati secondo la programmazione del servizio cimiteriale, tenuto conto delle richieste.

4. Le estumulazioni straordinarie richieste dai familiari sono subordinate all'autorizzazione del Dirigente la Polizia Mortuaria, previo nulla osta del Dirigente del Dipartimento di Sanità Pubblica e del Dirigente dell'Unità Organizzativa Complessa – Medicina Generale.

5. Le estumulazioni straordinarie possono eseguirsi in ogni tempo dell'anno.

6. Le ossa risultanti da una estumulazione possono essere raccolte in cassette di zinco o altro materiale consentito di adeguata durabilità, e quindi essere tumulate negli ossari o in loculi o altre sepolture già nella disponibilità della famiglia. Se richiesto dagli aventi titolo possono anche essere cremate e collocate in urna cineraria.

7. Per le salme non mineralizzate provenienti da esumazione ed estumulazione, l'Ufficiale di Stato Civile - Dirigente la Polizia Mortuaria dispone, previo nulla osta del Dirigente del Dipartimento di Sanità Pubblica e del Dirigente dell'Unità Organizzativa Complessa – Medicina Generale la cremazione e, se le ceneri non sono richieste, la loro collocazione nel cinerario comune.

8. Le ossa non richieste, rinvenute in occasione di esumazione o estumulazione ordinarie, sono deposte in ossario comune.

9. La traslazione di spoglie mortali da un cimitero ad un altro della Repubblica è consentita unicamente se nel nuovo cimitero l'avente titolo ha già disponibilità di sepoltura, mentre non è mai consentita la traslazione delle salme tra cimiteri della Repubblica.

10. Per le esumazioni e le estumulazioni si seguono le prescrizioni stabilite dal Dirigente del Dipartimento di Sanità Pubblica, sentito il Dirigente dell'Unità Organizzativa Complessa-Medicina Generale.”.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 5 della Legge 4 febbraio 2010 n.35)

1. L'articolo 5 della Legge 4 febbraio 2010 n.35 è così modificato:

“Art. 5 (Cremazione)

1. La cremazione della salma è da considerarsi preferibile alle altre tipologie di sepoltura.

E' consentita quando risulti chiara la volontà di ricorrere a tale pratica, espressa dal defunto o dai suoi familiari. Tale volontà deve risultare attraverso una delle seguenti modalità:

- a) disposizione testamentaria del defunto;
- b) dichiarazione in vita di cui al successivo articolo 7;
- c) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che forniscano informazioni ed assistenza ai consociati sulla scelta della cremazione: l'iscrizione a tali associazioni prevale sull'eventuale parere contrario dei familiari;
- d) dichiarazione scritta datata e firmata in vita dal defunto da cui traspaia in modo chiaro la

- volontà di essere cremato;
- e) volontà del coniuge o unito civilmente, o in difetto, del parente più prossimo e in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, della maggioranza, mancando la quale l'Ufficiale di Stato Civile – Dirigente la Polizia Mortuaria può rimettere al Commissario della Legge la decisione in merito. Le volontà di cui alla presente lettera, rilevano solo in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto;
- f) volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.
2. Le manifestazioni di volontà di cui alle lettere a), b), c) e d) non saranno efficaci qualora venga presentata una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione che riporti data successiva a quella delle disposizioni stesse.
3. Se non vi è coniuge, figlio o genitore in vita, presentandosi il caso, la volontà di cui al comma 1 è possibile sia espressa dal convivente more uxorio.
4. La cremazione è disposta dall'Ufficiale di Stato Civile – Dirigente la Polizia Mortuaria trascorsi 40 anni dal decesso, nel caso in cui non venga chiesta dagli aventi titolo la riduzione a resti mortali.
5. Nel caso di salme non riconosciute o reclamate l'Ufficiale di Stato Civile – Dirigente la Polizia Mortuaria può autorizzare la cremazione a cura e spese dello Stato, previo nulla osta del Commissario della Legge.”.

Art. 12
(Abrogazioni)

1. E' abrogato l'articolo 1 del Decreto Delegato 22 giugno 2010 n.114 nella parte che recita “l'occupazione del loculo da parte di salma non mineralizzata può dar luogo ai rinnovi decennali della concessione in uso a tempo determinato di loculo individuale”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 settembre 2022/1722 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Oscar Mina – Paolo Rondelli

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini